

COMUNE DI MONTALDO TORINESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PARERE N. 2 DEL 24/03/2025

OGGETTO: PARERE DEL REVISORE IN MERITO AL CALCOLO DELLA CAPACITA' FINANZIARIA ASSUNZIONALE PER L'ANNO 2025 DA ALLEGARE AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025-2027

Il sottoscritto Revisore dei conti dott.ssa Melissa Bertona esprime il proprio parere in merito alla proposta di calcolo della capacità finanziaria assunzionale per l'anno 2025 da allegare al ***Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027***.

Esaminato:

- il calcolo in oggetto da allegare al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e la documentazione correlata, inviati a mezzo PEC in data 19 marzo 2025.

Visti:

- l'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui gli Organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 39 della Legge n. 449/1997, (c.d. Legge finanziaria 1998), che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- gli artt. 6, 6-ter e 35 del D.Lgs n. 165/2001;
- l'art. 3, comma 5-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, che con l'inserimento del comma 557-quater alla Legge n. 296/2006 dispone che: "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione" ovvero del triennio 2011/2013;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 il quale ha introdotto significative novità al regime delle

assunzioni negli enti locali prevedendo che: "... i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.(omissis)";

- il Decreto 17 marzo 2020 il quale, in attuazione delle disposizioni previste dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, ha stabilito le misure per la determinazione delle capacità assunzionali dei Comuni con riferimento al personale a tempo indeterminato;
- il D.P.R. n. 81 del 24 giugno 2022 avente ad oggetto "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", attuativo dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, che ha regolamentato gli adempimenti relativi ai piani assorbiti nel PIAO stabilendo, come da Decreto 30/06/2022, n. 132, che il P.T.F.P. troverà collocazione nella sezione 3.3 denominata "Piano triennale dei fabbisogni di personale";
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Considerato:

- che nella nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2025-2027 approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 18/10/2024 è contenuta la programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale dell'Amministrazione per il triennio 2025-2027;

Rilevato:

- che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006 e s.m.i. è pari a € 174.539,67 (media triennio 2011/2013);
- che dalla precitata sottosezione 3.3 del PIAO emerge che l'Ente ha un rapporto spesa personale/entrate correnti pari al 22,00% e quindi inferiore ai valori soglia previsti per la propria fascia demografica di appartenenza, rispettivamente nella Tabella 1 (29,50%) e nella Tabella 3 (33,50%) del decreto ministeriale del 17/03/2020;
- che il Comune, pertanto, si colloca entro la soglia più bassa, disponendo di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva teorica, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del

triennio 2025/2027;

- che la maggiore spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato NON rileva ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006, secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 1 del D.M. 17.03.2020;

Accertato:

- che il costo per la copertura delle procedure sopra indicate rientra nei limiti finanziari previsti dalla normativa di riferimento e rispetta il margine assunzionale di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 utilizzabile per il personale a tempo indeterminato;

Tutto ciò premesso il Revisore **esprime**, per quanto di competenza, **parere favorevole alla proposta in oggetto.**

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino, lì 24/03/2025

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Melissa Bertona

